



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Territorio e ambiente

Sommario:	Sanatoria immobili realizzati in parchi e riserve naturali. Inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 17, comma 6, L. r. n. 4/2003.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 241/2019 del 12.11.2019 (aff. n. 192/2018)
Massima:	Alla sanatoria di immobili realizzati in parchi o riserve naturali non si applica l'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, che si realizza all'inutile decorso del termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per le richieste già presentate in precedenza. L'art. 17 citato, infatti, disciplina esclusivamente le ipotesi di silenzio mantenuto dalle "autorità preposte alla gestione dei vincoli di cui ai comma 8 e 10 dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1985 che, rispettivamente, si riferiscono agli enti preposti alla tutela della viabilità (comma 8) ed agli enti preposti ai vincoli imposti da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici delle coste (comma 10), mentre la sanatoria delle opere eseguite abusivamente nell'ambito di parchi è disciplinata dalla diversa disposizione di cui all'art. 24 della legge regionale n. 37 del 1985, che prevede (ad eccezione delle opere ricadenti in zone assolutamente inedificabili realizzate in data successiva alla imposizione del vincolo) l'acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria. Ne consegue che su tale disposizione nessuna influenza ha l'art. 17 della legge regionale n. 4/2003 che si riferisce unicamente alle procedure nelle quali debbano essere acquisiti i nulla osta di cui ai comma 8 e 10 dell'art. 23 della legge regionale numero 37 (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 18 aprile 2005, n. 673; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 22 dicembre 2010, n. 4835; C.G.A., sez. riun., 24 settembre 2019 n. 168/2019).
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci